DISPOSIZIONI URGENTI PER ASSICURARE LA PARITA' DI TRATTAMENTO DEI CREDITORI NEL CONTESTO DI UNA RICAPITALIZZAZIONE PRECAUZIONALE NEL SETTORE CREDITIZIO

Art. 8

Disposizioni di attuazione

Il Ministro dell'economia e delle finanze puo' dettare misure tecniche di attuazione del presente decreto con uno o piu' decreti di natura non regolamentare.

Versione in vigore dal 25 giugno 2017, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per assicurare la parita' di trattamento dei creditori nel contesto di una ricapitalizzazione precauzionale nel settore creditizio
Estremi	Decreto-legge 25 giugno 2017, n. 99
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 giugno 2017

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 23 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-assicurare-la-parita-di-trattamento-dei/art-8-disposizioni-di-attuazione

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it